

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER SALE DA BIGLIARDO, SALE GIOCHI E PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

(C.C.N.52 DEL 29/06/2000)

Art. 1

Fonti legislative e Disposizioni generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo e sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.
- 2) La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza del Dirigente del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art. 6, 2° comma della legge 15/5/1997 n. 127 e successive modificazioni.
- 3) Le modalità di rilascio della licenza e di esercizio delle attività di cui al comma 2° sono disciplinate dall'art. 86 del R.D. 18/6/1931 n. 773 recante il testo unico delle leggi di P.S., dall'art. 110 del medesimo T.U. così come modificato dalla legge 6/10/1995 n. 425 e dall'art. 180 e seguenti del R.D. 6/5/1940 n. 635 recante il Regolamento di esecuzione dello stesso T.U. e dalla legge 3 agosto 1998, n. 288.

Art. 2

Definizione di Sala pubblica per biliardi e/o per altri giochi leciti

- 1) Per "sala pubblica per biliardi", in seguito chiamata convenzionalmente "sala biliardi", si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno n. 6 tavoli da gioco.
- 2) Per "sala pubblica per giochi leciti", in seguito chiamata

convenzionalmente "sala giochi" si intende un locale o un'area all'aperto ben delimitata, allestita per lo svolgimento di giochi leciti e dotata di almeno n. 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici (1) (2)

Note

- 1) Non rientrano nel conteggio i tavoli da biliardo.
- 2) I juke box non rientrano fra i giochi.

Art. 3 **Caratteristiche dei locali**

- 1) I locali adibiti a sala giochi o a sala pubblica biliardi devono avere una destinazione d'uso compatibile, devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.
- 2) I locali devono essere ben aerati. La superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie utile complessiva.
- 3) I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 6/5/1940 N. 635.
- 4) Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi o sala biliardi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi rispettivamente dell'art. 86 del R.D. 773/1931 e dell'art. 5 lettere a) e/o b) della legge 287/1991.
- 5) Nelle sale giochi o sale biliardi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'art. 5 lettera c) della legge 287/1991, purché la superficie dedicata ai giochi costituisca almeno il 75% dell'area complessiva.
- 6) Nelle sale giochi e nelle sale biliardi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Art. 4

Caratteristiche dei giochi

- 1) I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
- 2) E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:
 - a) nella ripetizione delle partite fino ad un massimo di dieci volte,
 - b) in gettoni in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili,
 - c) nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da escludere le finalità di lucro.
- 3) E' consentita anche l'installazione di apparecchi distributori di prodotti alimentari e di piccola oggettistica di modesto valore economico con annesso gioco di abilità o di trattenimento che, previa, introduzione di una moneta o di un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile e che consentono, come incentivo per l'abilità o il trattenimento offerto anche la vincita di uno dei premi di modesto valore economico esposti nell'apparecchio stesso.

Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.

I beni non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.
- 4) E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo vale a dire quelli che hanno insita una scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro. La legge ammette il gioco del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto, del Totip e derivati: lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione di presente Regolamento.
- 5) E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del D.lgs. 17/3/1995 n. 103.

Art. 5
Esercizi autorizzabili

- 1) L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti.
- 2) Le sale giochi, non possono essere ubicate nell'area delimitata dalle vie⁽¹⁾
- 3) I nuovi esercizi devono osservare le distanze sotto indicate rispetto alle sale giochi già esistenti:
 - a) Centro storico così come individuato dal P.R.G.: m. 300,
 - b) Restante territorio comunale m. 1000.
- 4) Le sale giochi non devono essere immediatamente prospicienti ad asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere.
- 5) Le sale giochi devono essere ubicate all'interno di Centri Commerciali o in immobili classificati come direzionali o, comunque, in zone prevalentemente destinate ad uffici, locali commerciali e pubblici esercizi.
- 6) La misurazione delle distanze di cui ai commi 3 e 4 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.
- 7) L'apertura e il trasferimento di sale bigliardi così come individuate all'art. 2, comma 2 e di sale adibite a servizi di telecomunicazioni così come individuate all'art. 4, comma 5 non sono soggetti alle limitazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Nelle medesime sale non è consentito installare più di cinque apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici.
- 8) Requisiti per il rilascio della licenza di sala giochi o di sala bigliardi sono:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1 e 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali,
 - b) nei confronti delle stesse persone indicate alla precedente lettera a) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o

sospensione previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, riportate nell'allegato n. 1 del D.lgs. 8/4/1994 n. 490,

- c) la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 con le eccezioni di cui al comma 7 per le sale bigliardi,
 - d) la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali,
 - e) la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 635/1940,
 - f) il parere favorevole dell'Ufficio urbanistica,
 - g) il parere favorevole del Servizio o del Corpo di Polizia Municipale,
- 9) Il provvedimento di rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.
- 10) Sono rilasciabili licenze:
- a) annuali, con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno,
 - b) stagionali con validità da due a nove mesi nell'arco dell'anno,
 - c) temporanee ai sensi del successivo art. 10.
- 11) E' sempre possibile la conversione della licenza da annuale a stagionale e viceversa.

Note

- 1) La preclusione dell'installazione di sale giochi in determinate zone del Comune (centro storico od altro) e' a discrezione del Consiglio Comunale.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

- 1) Il richiedente una nuova licenza deve presentare apposita domanda in bollo, con indicato:
- a) generalità e codice fiscale, inoltre, in caso di società o di associazione volontaria: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale,
 - b) descrizione dell'insegna,
 - c) descrizione dell'attività,
 - d) numero ed il tipo di apparecchi da installare,

- e) ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali,
- f) dichiarazione relativa alla capienza delle persone.

e deve allegare:

- g) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti.
- h) domanda per parere igienico-sanitario da parte dell'Azienda U.S.L. e attestazione di pagamento dei diritti relativi.

2) In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente:

- i) dichiarazione di disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi o sala biliardi,
- j) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.,
- k) elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi,
- l) per locali con capienza superiore a 100 persone: certificato di prevenzione incendi,
- m) una marca da bollo da applicare sulla licenza.

Art. 7

Trasferimento di sale giochi

- 1) Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva licenza ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 5 commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- 2) In caso di comprovate cause di forza maggiore quali: sfratto esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili al conduttore, sopravvenuta inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità competente, sopravvenute esigenze in materia di viabilità e traffico,

l'autorizzazione al trasferimento, sentiti i competenti uffici comunali, potrà essere rilasciata, per un periodo transitorio, anche a parziale deroga di quanto previsto al primo comma.

Art. 8

Rappresentanza

- 1) Secondo quanto previsto dall'art. 93 del T.U.L.P.S. il titolare della licenza può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.
- 2) Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all'art. 5, comma 8 lettere a) e b).

Art. 9

Attivazione della sala giochi, sospensione dell'attività e rinnovo della licenza

- 1) L'esercente deve iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza.
- 2) L'attività, previa comunicazione scritta al Comune, può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.
- 3) La licenza ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio. Essa si rinnova mediante dichiarazione di prosecuzione dell'attività da parte del titolare.

Art. 10

Licenze temporanee

- 1) Nell'ambito di fiere e festival possono essere rilasciate licenze per sale giochi e sale biliardo valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
- 2) Le attività di cui al comma 1 sottostanno alle disposizioni del presente Regolamento, in quanto applicabili, fatta eccezione per il rispetto delle distanze di cui all'art. 5.
- 3) Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui al comma 1 presentate da esercenti

in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla legge 18/3/1968 n. 337 così come modificata dal D.P.R. 21/4/1994 n. 394 devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti.

Art. 11 **Subingresso**

- 1) Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro tre mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'art. 6, nonché:
 - a) dall'atto di rinuncia della licenza reso dal cedente l'azienda,
 - b) dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.
- 2) In caso di subingresso per acquisto d'azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente Regolamento l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 16, può richiedere l'adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, delle migliorie.
- 3) Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione, oltre che di quanto previsto all'art. 6.
- 4) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Art. 12 **Installazione di giochi** **presso esercizi commerciali**

- 1) E' consentita l'installazione fino ad un massimo di n. 5 apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo nei locali sotto elencati:

- a) pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande compresi gli esercizi autorizzati temporaneamente,
 - b) alberghi ed altre strutture ricettive,
 - c) locali adibiti a pubblici spettacoli e trattenimenti,
 - d) esercizi commerciali al minuto.
- 2) E' consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo, senza limiti numerici, nei locali dei circoli privati in cui è esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande⁽¹⁾.
- 3) Ai fini dell'installazione dei giochi di cui ai commi 1 e 2 occorre presentare dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990⁽²⁾ con allegato:
- a) l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi,
 - b) la copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.,
 - c) per locali con capienza superiore a 100 persone: il certificato di prevenzione incendi.
- 4) L'installazione degli apparecchi da gioco in qualsiasi tipo di struttura, non deve creare intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela.

Note

- 1) Se gli apparecchi da gioco sono collocati in locali diversi rispetto a quelli in cui è esercitata la somministrazione di alimenti o bevande non necessitano di alcuna licenza o provvedimento analogo.
- 2) Si ritiene accettabile anche la tradizionale domanda di rilascio licenza.

Art. 13
Obblighi del titolare di sala giochi, di sala bigliardi
e di licenza per giochi leciti

- 1) L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:
- a) la licenza d'esercizio,
 - b) la tabella dei giochi proibiti,
 - c) la riproduzione degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 176, 181 e 186 del R.D. 6/5/40 n. 635,
 - d) la tariffa dei prezzi praticati,
 - e) il regolamento di ciascun gioco.
- 2) L'esercente, oltre al rispetto delle normativa vigente in materia di giochi, ha l'obbligo:
- f) di rispettare l'orario fissato dal Comune,

- g) di consentire l'accesso ed il gioco soltanto ai maggiori di anni 14 o di età inferiore se accompagnati da un maggiorenne,
 - h) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini,
 - i) di attenersi alle prescrizioni indicate sulla licenza d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità.
- 3) L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio Comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia.

Art. 14

Orari

- 1) La fascia oraria di apertura delle sale giochi e delle sale biliardi è fissata dal Comune.
- 2) In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti e di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica l'orario potrà essere ridotto per i singoli casi.
- 3) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.
- 4) Gli apparecchi da gioco installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura delle attività principali.

Art. 15

Sospensione volontaria dell'attività

- 1) Il titolare della licenza di sala giochi o di sala biliardi può sospendere l'attività per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco di ciascun anno, salvo casi di forza maggiore.
- 2) Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 16
Norme transitorie

- 1) Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verrà perseguito in occasione di ristrutturazioni dell'immobile e in occasione di subingressi per acquisto d'azienda con modifiche alle strutture o ai locali, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 2.

Art. 17
Vigilanza e Sanzioni

- 1) La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.
- 2) Il Dirigente del settore ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 3) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:
 - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da £ 100.000 a £ 600.000, applicata ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689.
 - b) Sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 5 giorni, nel caso in cui - nell'arco di un quinquennio - venga violata la stessa norma per due volte oppure vengano violate norme diverse per tre volte.

Art. 18
Revoca della licenza

- 1) La licenza è revocata nei seguenti casi:
 - a) abuso del titolare (art. 10 del T.U.L.P.S),
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza aver avvisato il Comune (art. 99 del T.U.L.P.S),

- c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo casi di forza maggiore (art. 99 del T.U.L.P.S.),
- d) perdita dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 7° dell'art. 5 da parte del titolare della licenza,
- e) mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore.
- f) su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del T.U.L.P.S.)